

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2101)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO, BERGAMASCO e BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1975

Abrogazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, in materia di autoproduzione di energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'approvvigionamento di energia elettrica nel nostro Paese desta ormai gravissime preoccupazioni, nella considerazione che, sino a quando le nuove centrali elettriche dell'Enel, di cui ai recenti provvedimenti governativi, non diverranno operative, la situazione è destinata a peggiorare progressivamente negli anni futuri. Ma, a parte il fatto che è lecito prevedere che i tempi minimi di realizzazione delle nuove centrali programmate dall'Enel saranno ampiamente superati, vi è da osservare che l'incremento globale dei consumi comporterà, comunque, un ulteriore successivo periodo di scarsità dell'approvvigionamento di energia elettrica.

I pericoli conseguenti a quanto sopra sono intuitivi e si prospettano con drammatica evidenza, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità dell'energia elettrica necessaria alle attività di produzione industriale, la cui salvaguardia si pone quindi come obiettivo primario della politica economica italiana.

Con riguardo a questo obiettivo appare urgente riesaminare la situazione legislativa

ed amministrativa riguardante il settore dell'autoproduzione industriale di energia elettrica, onde adottare realisticamente tutti i provvedimenti idonei a migliorare l'attuale regime, apportando, ad alcune disposizioni di legge concernenti la nazionalizzazione del settore elettrico, quelle modifiche consigliate dalla presente situazione di emergenza e considerando in misura meno restrittiva l'applicazione di altre.

Com'è noto, la legge 6 dicembre 1962, numero 1643, nell'istituire l'Enel — Ente nazionale per l'energia elettrica — ha conservato a favore delle imprese industriali la possibilità di esercitare l'autoproduzione della energia necessaria ai propri fabbisogni.

In particolare, per quanto riguarda le industrie che avessero inteso realizzare in futuro l'autoproduzione, la legge stessa ha prescritto « modalità » idonee a permettere alle imprese stesse di esercitare l'attività elettrica limitatamente ai fabbisogni previsti nei loro piani produttivi e previa autorizzazione.

Alle norme generali di cui sopra si sono poi aggiunti il decreto del Presidente della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, che all'articolo 13 ha dettato tali modalità creando un sistema compiuto; nonchè, più tardi, il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale, all'articolo 21, stabilisce che: « possono essere concesse autorizzazioni ai soli impianti che soddisfino nuove esigenze per nuovi piani produttivi e siano comunque compatibili con le previsioni di sviluppo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e con i suoi programmi ».

Con l'introduzione della disposizione di cui al citato articolo 21 è chiaro che la possibilità di autoproduzione di energia elettrica da parte delle aziende industriali veniva ristretta in maniera determinante. Essa, infatti, non solo veniva limitata ai nuovi impianti ed alle nuove esigenze, ma veniva fatta, in concreto, dipendere dai programmi dell'Enel, a prescindere dalla certezza e dalla tempestività della loro realizzazione, nel quadro di un processo accentratore dell'Ente elettrico di Stato che non tiene conto nè delle necessità delle imprese nè della economicità della produzione di energia elettrica.

La situazione italiana dell'energia elettrica — quale sopra prospettata — non consente, a parte ogni altra considerazione, di man-

tenere in vita tale norma, dal momento che le previsioni di sviluppo ed i programmi dell'Enel si sono, di fatto, vanificati e che numerose imprese industriali non potrebbero mantenere, sviluppare od avviare le loro iniziative facendo conto sulla fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente di Stato per i loro fabbisogni. Per contro, tali imprese sono generalmente in grado di realizzare i loro impianti di autoproduzione — ovviamente di minore potenza — entro tempi assai più brevi che non quelli necessari alla realizzazione delle grandi nuove centrali dell'Enel.

Non vi è chi non veda, pertanto, l'improponibile urgenza di consentire senza intralci la realizzazione di nuovi impianti di autoproduzione industriale, nel supremo interesse dell'ordinato sviluppo economico-sociale, dell'occupazione delle maestranze, della competitività dei costi di produzione del prodotto finito.

Con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento realizzerà un altro concreto intervento inteso a fronteggiare la carenza di energia elettrica e nel contempo ad incrementare l'occupazione e la produzione industriale secondo costi competitivi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, aggiunto ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, è soppresso.